

Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica finanziati con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30 gennaio 2017, n. 43 (Annualità I), 29 dicembre 2017, n. 1048 (Annualità II) e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 (Piani 2018-2021).

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale di

Protezione civile" e s.m.e.i. e in particolare l'articolo 5, comma 3;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica", e in

particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni

e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'articolo 107,

comma 1, lettera c);

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", e in

particolare l'articolo 80, comma 21;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", e in particolare l'articolo 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno

2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge finanziaria 2008)", ed in particolare l'articolo 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di

rischiosità;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" e in

particolare l'articolo 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la



soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO

il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTO

il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e in particolare l'articolo 11, comma 4-sexies, con il quale è stato disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" e in particolare l'articolo 10;

VISTO

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*", e in particolare l'articolo 10;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA

la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", e in particolare l'articolo 1, comma 140;

VISTA

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e in particolare l'articolo 1, comma 1072;

VISTO

il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";



VISTO

il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'articolo 6, con cui si stabilisce che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTA

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

VISTO

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile 14 settembre 2005 recante "Norme tecniche per le costruzioni";

VISTO

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

VISTE

le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio 2010, n. 3879, del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2015 (di seguito DPCM del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonché sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;

VISTO

l'articolo 2, comma 2, del predetto DPCM del 12 ottobre 2015, che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della Protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie a favore delle Regioni e delle Province autonome beneficiarie nonché sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, con il quale sono stati approvati gli interventi rientranti nella



programmazione 2014-2015, così come individuati dalle singole Regioni (Annualità I);

CONSIDERATO

che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, con il quale sono stati autorizzati ulteriori interventi sempre a valere sulla programmazione 2014-2015;

CONSIDERATO

che l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43 conferma il medesimo termine di due anni dall'aggiudicazione dei lavori per il completamento degli stessi;

CONSIDERATO

che l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e l'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43 prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 luglio 2019, n. 677, con il quale è stato prorogato il termine per il completamento dei lavori autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, con il quale sono state ripartite le annualità 2016 e 2017 tra le Regioni e le Province autonome per un importo complessivo pari ad € 26.404.232,00;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048, con il quale si è proceduto alla individuazione degli enti locali beneficiari e alla definizione delle modalità di rendicontazione e monitoraggio;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° febbraio 2018, n. 86, con il quale sono state apportate alcune modifiche al sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048;

CONSIDERATO

che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

CONSIDERATO

che l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 prevede che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;

VISTO

il decreto del Direttore Generale – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 30 luglio 2021, n. 218, con



il quale è stato prorogato il termine per il completamento dei lavori autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048;

VISTO

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica:

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le Regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono stati finanziati, ai sensi della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani regionali per un valore complessivo pari ad € 58.111.670,63;

CONSIDERATO

che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati approvati i piani regionali relativi all'Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad € 13.431.872,68;

CONSIDERATO

che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, con il quale sono stati approvati i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria per un valore complessivo pari ad € 4.278.722,68;

CONSIDERATO

che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;



CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, dei suddetti decreti del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, 13 marzo 2020, n. 179 prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei

lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;

VISTE le richieste inoltrate dagli enti locali beneficiari dei finanziamenti che non sono

riusciti a ultimare i lavori nei termini originariamente previsti;

CONSIDERATO che, a seguito delle ordinarie attività di monitoraggio degli interventi autorizzati

con i sopracitati decreti ministeriali, è emerso che alcuni enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non riescono a rispettare il termine per il

completamento dei lavori di edilizia scolastica;

CONSIDERATO che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso

in maniera negativa anche le criticità prodotte dapprima dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione pandemica del Covid-19 e,

successivamente, dallo scenario geopolitico internazionale;

CONSIDERATO che i citati finanziamenti sono destinati all'adeguamento antisismico degli

edifici scolastici, che costituisce una priorità per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;

RITENUTO necessario garantire l'interesse pubblico al completamento degli interventi di

adeguamento alla normativa antisismica al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi

conseguenze in capo agli enti locali derivanti da una revoca del finanziamento;

RITENUTA quindi la necessità, nonché l'opportunità, di operare un differimento del termine

di conclusione dei lavori originariamente individuato dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, 30 gennaio 2017, n. 43 (successivamente modificato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 luglio 2019, n. 677), 29 dicembre 2017, n. 1048 (successivamente prorogato con Direttore Generale 30 luglio 2021, n. 218), a 20 aprila 2010, n. 2021, n. 2020, a trabra 2010, n. 847, a 13 marza 2020.

2021, n. 218) e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020,

n. 179;

DECRETA

Articolo 1

(Differimento del termine di durata dei lavori)

- 1. A condizione che per gli stessi sia stato rispettato il termine di aggiudicazione individuato dagli originari decreti autorizzativi e dai successivi decreti di proroga, il termine ultimo per il completamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica è differito:
 - a) al 25 settembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30 gennaio 2017, n. 43 Annualità I;
 - b) al 30 dicembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 Annualità II;



- c) al 31 marzo 2024 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 Piani 2018-2021.
- 2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è causa di revoca del finanziamento concesso. Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

prof. Giuseppe Valditara